

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 10 GIUGNO 2002

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 24/2

Statuto del Comune di Stradella (PV)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 29 settembre e 30 novembre 2000
con deliberazioni nn. 60 e 72.

Esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO. del 18 dicembre 2000 - n. 2000/22947.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 1° giugno 1992 n. 23/31.

STATUTO**INDICE****CENNI STORICI****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO****Capo I****L'autonomia, la comunità, lo statuto**

- Art. 1 - L'autonomia
- Art. 2 - La comunità
- Art. 3 - Lo statuto

Capo II**Il Comune**

- Art. 4 - Il ruolo
- Art. 5 - Azioni positive
- Art. 6 - Funzioni
- Art. 7 - L'attività amministrativa
- Art. 8 - Caratteristiche costitutive

Capo III**La potestà regolamentare**

- Art. 9 - I regolamenti comunali

Capo IV**Le funzioni di programmazione e pianificazione**

- Art. 10 - Programmazione e pianificazione

Titolo II
GLI ORGANI**Capo I****Ordinamento**

- Art. 11 - Norme generali

Capo II**Il Consiglio comunale**

- Art. 12 - Ruolo e competenze generali
- Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
- Art. 14 - Le nomine di rappresentanti
- Art. 15 - Prerogativa e compiti dei Consiglieri comunali
- Art. 16 - I gruppi consiliari e la Conferenza dei Capi-gruppo
- Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 18 - Commissione di indagine
- Art. 19 - Iniziativa delle proposte
- Art. 20 - Norme generali di funzionamento
- Art. 21 - Commissioni speciali

Capo III**La Giunta comunale e gli assessori**

- Art. 22 - Ruolo e competenze della Giunta
- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta
- Art. 25 - Principi sul funzionamento della Giunta
- Art. 26 - Ruolo e competenze degli Assessori
- Art. 27 - Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

Capo IV**Il Sindaco**

- Art. 28 - Ruolo del Sindaco
- Art. 29 - Competenze del Sindaco

- Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 31 - Attribuzioni organizzative
- Art. 32 - Vicesindaco
- Art. 33 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

Capo V**Le Commissioni comunali**

- Art. 34 - Le Commissioni comunali

Titolo III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale**

- Art. 35 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
- Art. 36 - Principi
- Art. 37 - Strumenti

Capo II**Le libere forme associative**

- Art. 38 - Libere associazioni
- Art. 39 - Requisiti delle libere associazioni
- Art. 40 - Rapporti con il Comune di Stradella
- Art. 41 - Altre forme associative

Capo III**Le consulte comunali**

- Art. 42 - Consulte
- Art. 43 - Rapporti con le associazioni
- Art. 44 - Rapporti con gli organi del Comune
- Art. 45 - Poteri delle consulte
- Art. 46 - Informazioni alle consulte

Capo IV**Le frazioni**

- Art. 47 - Istituzione delle frazioni

Capo V**Le consultazioni dirette dei cittadini**

- Art. 48 - Consultazioni
- Art. 49 - Modalità per la convocazione
- Art. 50 - Disciplina dell'assemblea
- Art. 51 - Determinazione dell'assemblea
- Art. 52 - Effetti delle decisioni dell'assemblea
- Art. 53 - Assemblee limitate a categorie di cittadini

Capo VI**Consultazioni referendarie**

- Art. 54 - Referendum consultivo
- Art. 55 - Oggetto
- Art. 56 - Proposta
- Art. 57 - Quesito
- Art. 58 - Modalità di indizione
- Art. 59 - Validità del referendum
- Art. 60 - Esito
- Art. 61 - Disciplina del referendum

Capo VII**Altre forme di partecipazione**

- Art. 62 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 63 - Istanze
- Art. 64 - Petizioni
- Art. 65 - Proposte
- Art. 66 - Disposizioni comuni

Capo VIII**La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo**

- Art. 67 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

Art. 68 - Responsabilità del procedimento

Capo IX
L'azione popolare

Art. 69 - L'azione sostitutiva

Capo X
Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

- Art. 70 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
Art. 71 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Capo XI
Il Difensore civico

Art. 72 - Definizione e rinvio al regolamento

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I
Organizzazione degli uffici e del lavoro

- Art. 73 - Principi organizzativi
Art. 74 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo
Art. 75 - Rapporti tra le strutture funzionali
Art. 76 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo II
Organizzazione soggettiva

- Art. 77 - Contratti a termine di diritto privato
Art. 78 - Contratti di prestazione d'opera

Capo III
Il Segretario comunale

- Art. 79 - Nomine e competenze del Segretario comunale
Art. 80 - Attribuzioni gestionali

Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
Competenze dei comuni

- Art. 81 - Servizi comunali
Art. 82 - Forme di gestione

Capo II
Gestione dei servizi pubblici comunali

- Art. 83 - Gestione in economia
Art. 84 - La concessione a terzi
Art. 85 - Aziende speciali
Art. 86 - Le istituzioni
Art. 87 - Società a partecipazione comunale

Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
TRA ENTI

Capo I
Convenzioni e consorzi

- Art. 88 - Convenzioni
Art. 89 - Consorzi

Capo II
Accordi di programma

Art. 90 - Opere di competenza primaria del Comune

Titolo VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITÀ

Capo I
La programmazione finanziaria

- Art. 91 - Programmazione di bilancio
Art. 92 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Capo II
L'autonomia finanziaria

- Art. 93 - Le risorse per la gestione corrente
Art. 94 - Le risorse per gli investimenti

Capo III
La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 95 - La gestione del patrimonio

Capo IV
La revisione economico-finanziaria
ed il rendiconto della gestione

- Art. 96 - Il collegio dei revisori dei conti
Art. 97 - Il rendiconto della gestione

Capo V
Appalti e contratti

Art. 98 - Procedure negoziali

Capo VI
Il controllo della gestione

Art. 99 - Finalità

Capo VII
Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 100 - Tesoreria e riscossione delle entrate

Titolo VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 101 - Lo stato
Art. 102 - La regione
Art. 103 - La provincia

Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 104 - Revisione dello statuto
Art. 105 - Entrata in vigore
Art. 106 - Disposizione transitoria

CENNI STORICI

«Pro utili gubernatione» e «ut in pace et tranquillitate vivant»: per il buon governo e affinché (gli abitanti) possano vivere in pace e tranquillità. Con questi propositi il 19 novembre 1419 il Vescovo di Pavia, mons. Pietro Grassi, feudatario di Stradella, presentò alle autorità comunali e ai notabili del luogo il codice dei nuovi statuti locali.

Il bisogno di ristabilire l'ordine pubblico dopo un periodo di violenza e di travagli (nel 1404 Stradella fu messa a ferro e fuoco dalle truppe di Facinocane) e, insieme, l'impegno per definire i tratti fondamentali di una precisa e autonoma organizzazione comunitaria sono all'origine di quegli statuti.

Del resto il piccolo nucleo abitato sorto in seguito alle invasioni barbariche sul colle di Monte Alino si era man mano esteso fino a diventare, nel XIII secolo, il centro di commercio più importante della zona (è del 1200 il privilegio imperiale di tenere il mercato nel giorno di martedì). Nel 1300 l'importanza del borgo continuò a crescere tanto che furono avviati i lavori per costruire una imponente cinta fortificata e una Rocca inferiore, mentre l'esigenza di meglio organizzare la comunità locale trovò espressione nella redazione di precise regole statutarie.

Lo «Statutum Communis Stratellae» del 1419 rivedeva accuratamente e aggiornava gli statuti precedenti, adeguandoli alla mutata esigenza dei tempi e della popolazione.

Indicava gli organi di governo locali (il podestà e il Consiglio comunale); precisava i criteri per essere membri della Comunità di Stradella; stabiliva le regole per il commercio e l'artigianato; definiva l'assetto fondiario, i rapporti in agricoltura, le regole per i passaggi di proprietà e per la tutela dei prodotti agricoli; si occupava, infine dell'amministrazione della giustizia e regolava le relazioni interpersonali.

Pur essendo il prodotto di una società rurale e feudale rigidamente gerarchizzata lo «statutum» finì per costituire attraverso i secoli e le alterne vicende della storia un costante punto di riferimento per una comunità locale soggetta, nei secoli, a profondi mutamenti sociali e politici.

Incendiata e saccheggiata più volte, con la battaglia di Pavia (1525) anche Stradella passò sotto il dominio spagnolo.

Dopo decenni di decadenza economica e sociale, con la pace di Utrecht (1713) e di Rastadt (1714) agli Spagnoli succedette la Casa imperiale degli Asburgo d'Austria a cui si devono quelle iniziative (ammodernamento del sistema tributario, nuovo estimo) che favorirono la ripresa economica del Borgo.

Con il trattato di Aquisgrana (1748), Stradella e il Vogherese passarono al Regno di Sardegna. Il Borgo, che contava circa 6000 anime, posto in un favorevole punto di incontro di traffici commerciali vide l'evolversi della propria struttura sociale ed economica. Nacquero nuove professioni liberali mentre il clima che doveva sfociare di lì a poco nella Rivoluzione Francese non mancò di condizionare il rapido sviluppo dei rapporti sociali, del pensiero, della cultura, della struttura civile della società.

La rivoluzione, prima, e la vittoria delle armi napoleoniche, poi, introdussero anche a Stradella quelle idee di libertà e di uguaglianza che concorsero ad alimentare il desiderio di mutare le condizioni di arretratezza e di semifeudalismo che ancora regolava la vita del Borgo.

Dopo l'abdicazione del re di Sardegna (1798) il popolo di Stradella insorgeva contro il feudatario Vescovo di Pavia, invadeva la Rocca, simbolo di potere costituito, la saccheggiava e piantava l'albero della libertà.

Nel febbraio 1799 il Municipio di Stradella dichiarava la Rocca di proprietà comunale e ne deliberava l'abbattimento.

Nel luglio dello stesso anno Stradella veniva però invasa da un esercito austro-russo che la occupò per un mese. La Francia passava subito alla riscossa e Napoleone occu-

pava Stradella e vi si fortificava. (Il dominio francese durò sino al 1814).

Con la Restaurazione, Stradella ritornava al dominio del re di Sardegna Vittorio Emanuele.

Il 10 dicembre 1829 il Vescovo Bertieri cedeva finalmente la Rocca inferiore alla comunità stradellina, ponendo così fine al dominio vescovile. Iniziativa in quegli anni un periodo fecondo per Stradella; infatti nel 1826 era stato costruito il ponte sul torrente Versa; nel 1838 vennero abbattute le mura, e l'anno dopo, arrivava l'illuminazione pubblica.

L'apertura della linea ferroviaria Tortona-Stradella (1854) costituì un grosso avvenimento sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto politico.

Per la sua posizione strategica di primaria importanza e luogo di confine, sia verso il Lombardo Veneto sia verso il Ducato di Parma e Piacenza, Stradella fu sempre al centro delle vicende belliche.

Nel 1859 Stradella venne occupata da un corpo austriaco di oltre seimila uomini comandato da T.M. Urban che pretese la consegna di 99 ostaggi, avviati a piedi nella fortezza di Piacenza. Il 23 ottobre 1859 Stradella venne compresa nella Provincia di Pavia.

Nel 1865 fu insignita del titolo di Città, in riconoscimento della sua importanza storica, agricola, industriale.

La sempre crescente importanza industriale ed agricola aveva reso assillante il problema delle comunicazioni ferroviarie. Nel 1864 la linea Pavia-Mortara veniva ritenuta suscettibile di prolungamento fino a Stradella.

Intanto la città progrediva. Nel 1873 sorse il primo stabilimento enologico e nel 1876 la prima fabbrica di fisarmoniche, grazie alla quale Stradella cominciò a diffondere il suo nome nel mondo.

Nel 1882, anche per l'interessamento di Agostino Depretis, Stradella aveva la sua ferrovia che la collegava direttamente con il capoluogo della Provincia e quello della Regione.

Ben collegata con i più importanti centri dell'Alta Italia, Stradella si era pienamente immersa nel circolo delle grandi vie di comunicazioni nazionali, con indubbio vantaggio agricolo ed industriale.

Nel 1906 Stradella aveva il primo cinema muto e la prima Cantina Sociale, mentre nel 1930 si inaugurava la tranvia elettrica per S. Maria della Versa e l'Acquedotto cittadino.

Centro di cospiratori e patrioti durante il Risorgimento, patria di uomini illustri, fra i quali Agostino Depretis, il celebre uomo di Stato che con la sua politica segnò l'avvento della sinistra al potere, Stradella seppe essere ancora protagonista durante gli epici anni della Resistenza che, proprio tra le colline e le montagne dell'Oltrepò, ebbe uno dei centri più gloriosi.

Titolo I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I L'autonomia, la comunità, lo statuto

Art. 1 - L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità, del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 2 - La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica dell'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori morali, culturali, sociali, economici e politici che ne costituiscono il patrimonio di storia e di tradizione, operando affinché vengano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'entità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compongono.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, il Comune assume iniziative atte a sviluppare le risorse economiche locali, favorendo, tra l'altro, le scuole di formazione e istruzione professionali pubbliche e private. Tutela e accresce le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio assumendo iniziative per renderle fruibili dai cittadini, concorrendo all'elevazione della loro qualità di vita. In tale ambito il Comune si impegna alla tutela e alla salvaguardia del proprio territorio finalizzando la propria azione alla conservazione dell'integrità ambientale e richiedendo le opportune attività di ripristino nelle aree soggette a particolari interventi temporaneamente modificatori di tale equilibrio ecologico. Il Comune, che può vantare un notevole patrimonio di interesse artistico, storico, culturale e archeologico, è fermamente orientato ad agevolare e promuovere ogni tipo di attività o manifestazione atte a valorizzare questi beni e a favorirne la conservazione.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalle leggi, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tale finalità.

Art. 3 - Lo Statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella Comunità, costituisce la forma normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi nell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo principi del buon andamento, imparzialità, partecipazione.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

Capo II Il Comune

Art. 4 - Il ruolo

Il Comune:

1. Esercita i propri criteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento, promuovendo il più attivo esercizio della sovranità popolare.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità offrendo pari opportunità ai cittadini nella ricerca del consenso e nel rispetto delle regole democratiche; riconosce come impegno prioritario per la Comunità la promozione di politiche sociali rivolte al sostegno della famiglia, sia nell'educazione dei minori sia nella cura degli anziani evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare, rinsaldando i rapporti tra generazioni e valorizzando gli atteggiamenti che favoriscono l'educazione alla convivenza democratica come compito trasmesso da una generazione alla successiva.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate per un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5 - Azioni positive

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap.

2. Nell'ambito di tali azioni il Comune si impegna fattivamente nella promozione e tutela della persona e della famiglia, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto pieno alla vita e predisponendo provvidenze e servizi atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione.

3. Sempre nell'ambito di tali azioni il Comune considera la cultura, la sua diffusione e promozione quali elementi essenziali per il miglioramento della qualità della vita della persona e della crescita complessiva di una comunità. Inoltre il Comune promuove e tutela le attività sportive, considerando lo sport quale strumento ad alta rilevanza sociale, intendendo la pratica sportiva atta alla valorizzazione della persona per un miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e quindi della comunità. Conseguentemente le funzioni amministrative relative al-

lo sport trovano la fonte della loro disciplina nell'art. 60 del d.P.R. 617/1977, nell'art. 10 del d.lgs. 242/1999 e hanno collocazione nell'ambito dei servizi pubblici di rilievo locale.

Art. 6 - Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel comma 1. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori di intervento dei servizi sociali, dell'assetto, utilizzo e tutela del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuitegli dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

Art. 7 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e della organizzazione interna del Comune e i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8 - Caratteristiche costitutive

1. Attraversata ad est dal torrente Versa, Stradella è situata ai piedi della collina nel punto dove l'Appennino si spinge maggiormente verso il fiume Po. La circoscrizione del Comune è costituita da un nucleo principale, di tre frazioni o centri: Casamassimini, Colombetta Piane, Torre Sacchetti; dai seguenti nuclei abitati: Boccazza, Casa Agati, Casa Berni, Cassinello, Montebuciato, Orzoni, Santa Croce, Santa Maria, Solinga, Valle Muto e da diverse case sparse in zone agricole o turistiche. Il territorio di Stradella si estende per chilometri quadrati 18 e confina con i Comuni di Arena Po, Portalbera, Spessa, San Cipriano Po, Broni, Canneto Pavese, Montu Beccaria e Zenovredo.
2. La sede del Comune è nello storico Palazzo Isimbardi ubicato in via Marconi, 35; può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
3. Il Comune ha diritto di fregiarsi del titolo di «Città» (Decreto Re Vittorio Emanuele II in data 25 maggio 1865), dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) stemma: rappresentato con una croce bianca in campo azzurro sormontata da una corona di merli dorati e circondata da un ramo di alloro e uno di quercia. Lo stemma risale al tempo dei liberi comuni e solo nel 1711 si ha una descrizione completa che descrive lo stemma a

forma di scudo ovale con croce bianca e argento in campo azzurro sorretta da una corona murale d'oro, fogliata in cerchio con quattro porte e quattro finestre semicircolari d'argento sostenute da otto torri merlate. Nella corona vi è il concetto delle antiche glorie derivate dalla potente Rocca a guardia del Po. Nel 1852 lo stemma viene confermato con deliberazione della consulta araldica e confermato dalla Procura Generale della Regia camera dei conti nel 1877;

b) gonfalone: drappo bianco e azzurro. Nella parte superiore bianca è riprodotto lo stemma, con scritta Città di Stradella in giallo oro e stendardetto azzurro sul cui fondo è scritto Stradella e con decorazioni floreali giallo oro. La parte inferiore azzurra del gonfalone è a forma appuntita.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo casi riconducibili ad un interesse generale da esaminarsi di volta in volta dalla Giunta municipale.

Capo III

La potestà regolamentare

Art. 9 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. I regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.
3. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.
4. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dal Segretario comunale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da qualunque cittadino ne faccia richiesta verbale.
5. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunali la Giunta può curare o promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

Capo IV

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 10 - Programmazione e pianificazione

1. Il Consiglio approva in conformità alla legislazione statale e regionale piani di settore per i servizi sociali, per il territorio e per le attività produttive, indicandone i criteri e i principi; può altresì approvare la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale, per specifici interventi.
2. I piani di settore e i progetti prefigurano le caratteristiche essenziali degli interventi che ne costituiscono oggetto, fatta salva la successiva progettazione, in conformità alla legislazione sui lavori pubblici, delle opere edilizie in essi incluse.
3. I piani di settore e i progetti si fondano su elementi di fatto obiettivi e accertati e su un ragionevole quadro di compatibilità con le risorse disponibili o di cui si prospetta la possibilità di acquisizione.
4. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla formazione dei predetti atti programmatici nelle forme previste dal presente Statuto.
5. Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.

Titolo II GLI ORGANI

Capo I Ordinamento

Art. 11 - Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabiliti dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II Il Consiglio comunale

Art. 12 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.

2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

3. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

4. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Consiglio comunale, sin dalla prima adunanza, è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

6. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato dal Vicesindaco.

Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale esercita le competenze espressamente attribuite dalla legge:

a) discute ed approva gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;

b) esamina la relazione che, con cadenza annuale e comunque quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Sindaco rassegna sull'attività propria e della Giunta ed approva ordini del giorno di valutazione del loro operato;

c) esamina, con cadenza almeno annuale, la relazione rassegnata dal Difensore civico;

d) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell'accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni conseguenziali;

e) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.

2. Il Consiglio esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentati dal Sindaco. A tal fine il Consiglio comunale valuta la proposta recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche ed integrazioni. Ovvero innovando rispetto ad essa.

4. Il Consiglio, nell'osservanza dei principi di pace, solidarietà, convivenza delle persone e dei popoli, riconosce

mento dei diritti umani, può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 14 - Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti di competenza negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. La rappresentanza dei Consiglieri comunali presso enti, aziende ed istituzioni è regolata dalle disposizioni di legge.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza sono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.

Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che si sono astenuti o che non hanno preso parte alla votazione.

3. I Consiglieri comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari, hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo.

4. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte di discussione in Consiglio comunale.

5. I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori, indicandone il destinatario che dà risposta scritta; possono altresì presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l'ordine di presentazione, salvo sia stata richiesta da un quinto dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione.

6. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, ogni Consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità previste dal regolamento, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.

7. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

8. I Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società a partecipazione comunale.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nella stessa giornata di presentazione.

10. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri comunali la competenza istruttoria di progetti determinati e per un ambito temporale delimitato; il Consigliere incaricato formula al Consiglio le relative proposte di intervento.

11. In caso di ingiustificata assenza del Consigliere a tre (3) sedute consecutive del Consiglio, il Sindaco avvia la procedura di decadenza notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate e chiedendo risposta entro trenta (30) giorni dalla notifica. Decorso il termine, il Consiglio, esaminate le controdeduzioni, si pronuncerà per deliberare l'eventuale decadenza del consigliere. Decorso inutilmente il termine a controdedurre, si dichiarerà la decadenza.

**Art. 16 – I gruppi consiliari
e la Conferenza dei Capigruppo**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista di norma formano un gruppo consiliare; i gruppi consiliari sono costituiti da almeno due consiglieri. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nominativo del proprio capogruppo; in carenza, la rappresentanza del gruppo spetta al Consigliere eletto con il maggior numero di voti di preferenza.

2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.

3. Il regolamento definisce la composizione e le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 17 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di comunicazione della nomina della Giunta.

2. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 18 – Commissione di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire e nominare commissioni di indagine sull'attività; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa, oltre che disciplinarne il funzionamento.

2. La composizione è disciplinata dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale discute degli esiti dell'indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

4. La presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un rappresentante delle minoranze, designato dal Consiglio comunale. Tale ruolo si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

Art. 19 – Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 20 – Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso di decadenza dello stesso, la convocazione e la presidenza del Consiglio sono effettuate dal Vice Sindaco, se Consigliere comunale, altrimenti dall'Assessore più anziano tra coloro che fanno parte del Consiglio comunale, in mancanza del Consigliere anziano ai sensi di legge.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze qualificate di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nei quali sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

10. Alle sedute possono essere invitati a relazionare funzionari o consulenti tecnici.

Art. 21 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

Capo III

La Giunta comunale e gli Assessori

Art. 22 – Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politico-amministrativa, nell'attuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.

3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti di amministrazione, non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio comunale o non attribuiti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario, ed ai funzionari dirigenti.

Art. 23 – Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la

presiede e dal numero pari massimo di Assessori rispetto al massimo consentito dalla legge. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la segreteria comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini non facenti parte del Consiglio comunale; il loro curriculum vitae deve essere allegato al decreto di nomina.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta

1. Nel decreto di nomina della Giunta comunale il Sindaco, oltre a indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, definisce gli ambiti di attività per settori organici alla cura dei quali intende nominativamente proporre ciascuno dei componenti della Giunta, eventualmente anche delegando l'emanazione di provvedimenti di competenza sindacale.

2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, ferma restando l'inerenza delle attribuzioni a settori organici, o la preposizione degli Assessori ovvero revochi la delega eventualmente conferita all'emanazione di provvedimenti, le modifiche vengono comunicate ai Capigruppo nel termine di tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 25 - Principi sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.

4. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze professionali presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 26 - Ruolo e competenze degli Assessori

1. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, raggruppate per settori omogenei, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati ai Capigruppo e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 27 - Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco annunciato al Consiglio comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

**Capo IV
Il Sindaco**

Art. 28 - Ruolo del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione

zione del Comune, esercita l'iniziativa politico-amministrativa; formula direttive a specificazione degli indirizzi politico-amministrativi; sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29 - Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscono la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, fissandone l'ordine del giorno;

b) presentare al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale, entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;

c) nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

d) impartire direttive al Segretario comunale o al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

g) conferire, eventualmente, e revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi;

i) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

j) nominare i componenti delle commissioni consultive comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti.

3. Egli inoltre:

a) è responsabile dell'azione amministrativa comunale e provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura dei settori organici di attività;

b) è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti.

4. Il Sindaco, o il Direttore Generale - se espressamente delegato - promuove e resiste alle liti per gli ambiti ovvero per gli atti di competenza degli organi di governo, assumendo in tali evenienze la rappresentanza in giudizio dell'Ente. Per gli ambiti, ovvero per gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi, la competenza di promuovere e resistere alle liti, nonché la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, è assunta da questi ultimi.

Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite il Segretario comunale o il Direttore generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 31 - Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:

- a) stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale e presiedere i lavori ai sensi del regolamento;
- b) convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduta, nei limiti previsti dalla legge;
- d) proporre argomenti da trattare e disporre con atto informale la convocazione della Giunta;
- e) esercitare il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge;
- f) autorizzare le missioni degli Assessori e Segretario comunale;
- g) ricevere le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, nonché le interrogazioni;
- h) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 32 - Vicesindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.
2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto ed all'organo regionale di controllo.
3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione ai Capigruppo entro tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo il più anziano d'età tra i componenti della Giunta comunale.
6. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, c. 2 riguardo la presidenza delle sedute consiliari.

Art. 33 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale; il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al consigliere anziano.
2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio comunale per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario ne dà comunicazione immediata al Prefetto che, previa diffida, provvede in via sostitutiva.
3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Capo V
Le Commissioni comunali

Art. 34 - Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni comunali previste dal-

le disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma 1, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbano nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

3. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati a partecipare, su richiesta delle Commissioni stesse, organismi associativi, esperti e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
La partecipazione dei cittadini
all'Amministrazione comunale

Art. 35 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dagli articoli seguenti e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che tali organi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 36 - Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 37 - Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale e di realizzare il controllo su di essa, il Comune:
 - a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
 - b) attua i principi sul diritto di accesso dei singoli cittadini e dei gruppi agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
 - d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte e favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del Comune e delle singole Associazioni.

Capo II
Le libere forme associative

Art. 38 - Libere Associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere Associazioni che operino sul territorio comunale alle attività amministrative del Comune stesso e valorizza i loro contributi ai fini dell'attività degli organi comunali.
2. Le libere associazioni prese in considerazione a questi fini sono quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività ed alla loro organizzazione, in modo da poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune, con particolare riferi-

mento alle Associazioni che perseguono finalità di solidarietà nei confronti delle persone, soprattutto le più deboli, come anziani, minori, handicappati, malati.

Art. 39 – Requisiti delle libere Associazioni

1. Le libere forme associative comprendono le Associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le Associazioni del volontariato, le Associazioni di protezione di portatori di handicap; le Associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le Associazioni ed Organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le Associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate all'art. 38.

2. Le libere forme associative di cui al comma 1 in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento, dovranno essere registrate in appositi albi istituiti presso il Comune con specifico atto deliberativo consiliare.

3. Le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte nell'elenco.

4. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni delle problematiche sociali e in particolare nelle scelte di vita economica.

5. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie di accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale devono essere consultate in caso di adozioni di tutti gli atti comunali che abbiano incidenza sull'esercizio delle attività svolte dalle categorie rappresentate. La consultazione è necessaria fin dalle fasi iniziali di formazione degli atti. Il Sindaco è tenuto a prendere in considerazione i suggerimenti formulati ed a motivare per iscritto l'eventuale dissenso.

6. Il Comune valorizza e sostiene le Associazioni sportive, sia come forma di partecipazione alla formazione di un vero servizio sociale che come forma di interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni delle problematiche della comunità e in particolare di problemi legati allo sport sul territorio comunale.

7. Il Comune valorizza e sostiene altresì le Associazioni che perseguono le finalità di tutela del territorio e dei beni ambientali, monumentali ed artistici, le Associazioni di promozione culturale e di valorizzazione del tempo libero o comunque Associazioni con finalità a grande rilevanza pubblica.

Art. 40 – Rapporti con il Comune

1. Le forme associative iscritte nell'elenco precedente, possono nell'ambito del rispettivo scopo sociale:

a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con le modalità e gli effetti previsti dagli articoli seguenti;

b) esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi nel rispetto, comunque, della normativa vigente in materia dei dati personali.

2. Le forme associative iscritte nell'elenco nell'ambito di materie inerenti al proprio scopo sociale, possono chiedere che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta o con la Commissione consiliare competente per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.

Art. 41 – Altre forme associative

1. Le forme associative non iscritte nell'elenco possono rivolgere istanze ai sensi dei seguenti commi.

2. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle Associazioni di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo.

3. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive, il Comune attua il principio sancito nel comma 2 consentendo, secondo le modalità disciplinate da un apposito regolamento, l'accesso dei cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati in possesso del Comune, all'uso di locali comunali per assemblee e riunioni, alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune, alla consultazione delle Associazioni di volontariato e delle Associazioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività. L'accesso ai dati avverrà sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

**Capo III
Le Consulte Comunali**

Art. 42 – Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della comunità e per le funzioni del Comune stesso.

2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.

3. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

Art. 43 – Rapporti con le Associazioni

1. Ai fini della composizione delle consulte, i regolamenti previsti dall'articolo 42 devono assicurare l'inserimento in ciascuna consulta delle Associazioni più rappresentative, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificamente nel settore inerente alla consulta stessa e siano iscritte nell'elenco previsto dall'art. 39 o siano ad esse equiparate.

Art. 44 – Rapporti con gli organi del Comune

1. È componente di diritto di ciascuna consulta il Sindaco o l'Assessore da lui designato.

2. La consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente. Non sono eleggibili a Presidente il Sindaco o l'assessore da lui designato.

3. I Consiglieri comunali possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Art. 45 – Poteri delle consulte

1. Le consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. Le consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, che vengono trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare e alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente. Se la decisione è positiva, viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze, che provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto e a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare.

3. Le consulte esprimono agli organi del Comune il proprio parere, nei casi previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi stessi.

4. Il Sindaco e la Giunta rispondono alle interrogazioni della consulta entro 30 giorni dal loro ricevimento.

5. Ogni consulta, quando ne ravvisi la necessità, e nell'ambito del settore di propria competenza, può chiedere di incontrarsi con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative comunali.

6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta con la partecipazione attiva delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo «Stato della Comunità» nelle connotazioni e caratteristiche più significative.

Art. 46 – Informazioni alle consulte

1. Per favorire l'esercizio delle funzioni da parte delle consulte, il Sindaco e la Giunta trasmettono d'ufficio copia degli atti o dei documenti che risultino di particolare interesse per il settore di competenza di ciascuna.

Capo IV Le frazioni

Art. 47 – Istituzione delle frazioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, residenti in agglomerati abitativi sparsi nel territorio comunale, sono istituite le seguenti frazioni:

- Casamassimini e vicinori;
- Colombetta Piane e vicinori;
- Torre Sacchetti e vicinori.

2. La partecipazione a livello frazionale si attua mediante consultazioni ed assemblee dei residenti nelle frazioni a norma dell'art. 48 e seguenti.

Capo V Le consultazioni dirette dei cittadini

Art. 48 – Consultazioni

1. Il Sindaco, su determinazione della Giunta o del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l'esame di proposte di deliberazione inerenti all'adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per l'esame di iniziative da assumere, relative ad interventi di spettanza comunale.

Art. 49 – Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.

2. L'avviso deve essere depositato presso la Segreteria comunale e affisso all'Albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

3. Nei cinque giorni precedenti, la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la segreteria comunale.

Art. 50 – Disciplina dell'assemblea

1. All'assemblea possono partecipare di norma i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.

2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all'assemblea di provare i requisiti indicati al comma 1.

3. Le persone che non siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono assistere all'assemblea, senza diritto di parola e di voto.

4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all'assemblea in merito agli oggetti della convocazione.

5. Il Sindaco presiede l'assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale da lui delegato, redige un verbale sintetico dell'assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l'esito delle eventuali votazioni.

6. Il Segretario comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 51 – Determinazione dell'assemblea

1. Nel corso dell'assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'art. 49.

2. L'assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 52 – Effetti delle decisioni dell'assemblea

1. Nel caso in cui l'assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione, il Sindaco è tenuto, entro 60 giorni dalla data dell'assemblea, a porre la questione all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta per la sua discussione.

Art. 53 – Assemblee limitate a categorie di cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di Associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse, anche in deroga ai requisiti di cui all'art. 50, comma 1.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicità e chiarezza espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro i termini indicati dagli stessi questionari.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica i risultati al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Capo VI Consultazioni referendarie

Art. 54 – Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.

2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori di un intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo specifico una singola frazione e che non rivestano un interesse particolare per le altre, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione.

Art. 55 – Oggetto

1. Il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale, o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.

2. Non sono ammessi referendum che propongano l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, nonché in materia di stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti, la nomina e la revoca degli Amministratori di Enti e Aziende dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti del Comune, la designazione dei componenti di Commissioni e di altri organi collegiali spettanti al Comune, il piano regolatore generale e le relative varianti, per i quali siano in vigore gli strumenti di partecipazione previsti dalla legge. Non è altresì ammesso il referendum consultivo per l'abrogazione o la modifica dello Statuto, dei regolamenti del Comune, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative.

Art. 56 – Proposta

1. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della

Giunta o del Consiglio; può essere richiesto, inoltre, da un numero di cittadini residenti nel Comune e iscritti nelle liste elettorali in numero non inferiore al quindici per cento dell'elettorato. Per le frazioni il referendum può essere richiesto da un terzo degli elettori residenti nella frazione stessa. Hanno diritto di voto i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali.

2. Nel caso di richiesta di referendum avanzata dai cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, devono sottoporre il testo del quesito al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della richiesta di referendum, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il parere della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 - Quesito

1. La proposta di referendum contiene l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito o i quesiti devono essere formulati in modo univoco e chiaro, devono riguardare un singolo oggetto e devono consentire ai cittadini una risposta in termini di sì o no.

Art. 58 - Modalità di indizione

1. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità. I referendum si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 59 - Validità del referendum

1. Il referendum è valido quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento dei cittadini residenti elettori.

Art. 60 - Esito

1. La proposta di referendum s'intende accolta quando essa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

3. Il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione degli esiti della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata motivazione dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 61 - Disciplina del referendum

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

2. I referendum si svolgono in una unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione per la copertura delle spese.

3. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali, comunali, circoscrizionali, politiche ed europee.

Capo VII

Altre forme di partecipazione

Art. 62 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al

Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti. Copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno otto giorni.

Art. 63 - Istanze

1. Le istanze consistono in richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune, per sollecitare, nell'interesse generale il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta comunale, del Sindaco o del Segretario comunale.

2. L'organo comunale competente provvede sull'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 64 - Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da cittadini residenti nel Comune, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo.

2. Il Sindaco deve inserire le petizioni nell'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 65 - Proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate dai cittadini residenti nel Comune, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di provvedimento, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse generale. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno trecento cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali.

2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'art. 49 del Testo Unico e inserisce la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale rispettivamente entro sessanta e trenta giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del Segretario, questi provvedono entro trenta giorni.

Art. 66 - Disposizioni comuni

1. Degli atti o degli interventi assunti dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte, il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Capo VIII

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 67 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 241 del 1990, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio comunale. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 68 – Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa responsabile di ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza comunale.

Capo IX L'azione popolare

Art. 69 – L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative. Nel caso di inerzia dell'Amministrazione comunale per la difesa di un interesse legittimo, l'Ente, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino e verificato se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, provvede entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che il ricorrente non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove l'Ente decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato.

Capo X**Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino****Art. 70 – Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 71 – Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 241 del 1990. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio competente che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la diffusione di tali documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge n. 241 del 1990.

Capo XI Il Difensore Civico

Art. 72 – Definizione e rinvio al regolamento

1. Le caratteristiche dell'istituto, le funzioni e le modalità di nomina del Difensore Civico sono stabilite dall'apposito regolamento.

2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi e diffusi dei cittadini residenti nel Comune di Stradella nei modi e con i poteri previsti dal Regolamento in riferimento a provvedimenti atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione comunale o di enti, istituti o aziende sottoposti a suo controllo o a sua vigilanza.

Titolo IV**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****Capo I****Organizzazione degli uffici e del lavoro****Art. 73 – Principi organizzativi**

1. L'organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e gli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:

- a) la valorizzazione delle professionalità;
- b) l'individuazione di chiare responsabilità gestionali;
- c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
- d) la semplificazione delle procedure;
- e) l'assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 74 – Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale e i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di Giunta, e vigila sulla loro applicazione; con riferimento ad ambiti specifici le direttive possono essere impartite dall'assessore preposto alla cura di quel settore organico di attività. Gli indirizzi e le direttive

devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di separazione tra sfera politica e sfera gestionale, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.

3. L'attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale secondo le disposizioni del regolamento, anche ai fini della valutazione del personale e dell'assegnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 75 - Rapporti tra le strutture funzionali

1. Le strutture funzionali sono organizzate, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 76 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta comunale, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto.

**Capo II
Organizzazione soggettiva**

Art. 77 - Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.

2. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 78 - Contratti di prestazione d'opera.

1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti del codice civile.

2. Tali contratti devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività, essere limitati nel tempo e non corrispondere a mansioni proprie degli apparati del Comune.

**Capo III
Il Segretario comunale**

Art. 79 - Nomina e competenze del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Al Segretario comunale potranno essere conferite le funzioni di Direttore Generale, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 80 - Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. In tale ambito esercita le seguenti prerogative gestionali ed organizzative:

a) coordina e sovrintende l'attività dei Responsabili di Servizio e degli eventuali Responsabili delle unità di progetto, garantendone la sfera di autonomia gestionale qualora non sia stato nominato il Direttore Generale e in tal senso cura l'integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture e verifica l'attività dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;

b) formula proposte al Sindaco ed alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio comunale;

c) imposta e coordina l'attività di programmazione operativa;

d) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, sottoponendolo alla Conferenza dei Responsabili di Servizio al fine di proporre alla Giunta eventuali provvedimenti di modifica;

e) effettua, con i Responsabili di Servizio, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici; l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

f) gestisce i processi di mobilità del personale;

g) tiene aggiornato l'organigramma ufficiale dell'Ente ed il catalogo delle attività con l'indicazione dei compiti affidati a ciascuna struttura;

h) convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di Servizio;

i) cura che l'azione del personale comunale sia orientata al cittadino-cliente.

**Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**Capo I
Competenze dei Comuni**

Art. 81 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 82 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso pubblici servizi che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di proprietà del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere valutata previa comparazione tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi di gestione in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale sociale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affi-

damento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Capo II Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 83 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una apposita struttura.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 84 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente e la qualità del servizio medesimo.

Art. 85 - Aziende speciali

1. Per la gestione di pubblici servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Consiglio comunale può istituire una azienda speciale quale entità economico-finanziaria-gestionale che agisce in completa autonomia soggetta solamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi che le vengono posti dalla programmazione comunale.

2. L'Azienda è dotata di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Gli organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

4. L'Azienda impronta la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 86 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale e privi di personalità giuridica.

2. L'istituzione può essere costituita anche in forma consortile con altri Enti Locali, ove risulti opportuna l'uniformità di servizi in Comuni limitrofi e possono realizzarsi economie di scala.

3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore le cui nomine, come il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal regolamento.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti recependo le indicazioni delle Associazioni operanti nel territorio. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionario, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio stesso.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 87 - Società a partecipazione comunale

1. I servizi pubblici di rilevanza imprenditoriale per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante Società per azioni o Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

2. L'azionariato pubblico è articolato tra il Comune ed altri Enti Locali, riuniti, per quanto possibile, da un patto di sindacato azionario di voto che garantisca il governo dell'indirizzo strategico e gestionale della società.

3. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali che non gestiscano servizi pubblici, ma che comunque abbiano come scopo sociale l'esercizio di attività nelle materie d'interesse comunale, senza i vincoli e le limitazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

4. La determinazione di partecipazione a società è assunta dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta comunale. La proposta è accompagnata da un progetto tecnico-finanziario, dagli eventuali impegni dei privati che intendano partecipare alla società e dallo schema dello Statuto societario. Il Consiglio delibera contestualmente l'approvazione del progetto, lo schema di Statuto societario, gli impegni finanziari e la eventuale partecipazione dei privati.

5. A tal fine i privati partecipanti producono idonee lettere d'intenti e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al crimine organizzato.

6. Ai sensi dell'art. 5 della legge 154 del 1981 il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria di cui al presente articolo.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I Convenzioni e Consorzi

Art. 88 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al

fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali ed i beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 89 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessa, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Capo II Accordi di programma

Art. 90 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I

La programmazione finanziaria

Art. 91 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta comunale che esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 92 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento inclusa nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Capo II L'autonomia finanziaria

Art. 93 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.

Art. 94 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 95 - La gestione del patrimonio

1. Il patrimonio del Comune è costituito da beni immobili e mobili di sua proprietà ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernano tali beni.

2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio; ne cura la migliore conservazione con particolare riferimento ai beni culturali ed utilizza i beni finalizzati all'esercizio di funzioni pubbliche secondo criteri di coerenza ed efficienza e quelli destinati a reddito secondo criteri economici.

3. Ai fini della conservazione dei propri beni, il Comune predispone ogni tre anni il programma delle relative manutenzioni ordinarie e straordinarie, dimensionato sulle effettive risorse disponibili o attivabili, secondo un calendario predeterminato ed allega al bilancio annuale di previsione l'indicazione di tali manutenzioni, in ordine di priorità, accompagnata da una relazione finanziaria.

4. I realizzati da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento, salva diversa disposizione di legge speciale.

5. I beni del Comune sono iscritti quanto alla loro consistenza ed al loro valore negli inventari di cui al regolamento di contabilità, che sono periodicamente aggiornati sulla base di parametri congrui di rivalutazione e svalutazione.

Capo IV

La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 96 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del Testo Unico.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 97 del presente statuto, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 97 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V

Appalti e contratti

Art. 98 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture dei beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutazioni, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del servizio indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune il Responsabile del Servizio.

Capo VI

Il controllo della gestione

Art. 99 - Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti di costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso in cui, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie

rie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Capo VII

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 100 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune ovvero ad una società per azioni avente i requisiti prescritti dall'art. 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione.

3. La scelta del Tesoriere è determinata sulla base di un confronto comparativo, con esperimento migliorativo, tra almeno le offerte contenenti:

a) i tassi passivi praticati ed i tassi sulle anticipazioni, in relazione al tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;

b) i servizi aggiuntivi e quelli di tesoreria, ivi compresi i mutui per opere pubbliche e le relative condizioni;

c) un progetto di correlazione tra il sistema informatico dell'affidatario del servizio per il trattamento delle operazioni di tesoreria e quello di gestione dei dati contabili del Comune;

d) utilità d'interesse pubblico per il Comune.

4. La convenzione di tesoreria è approvata dal Consiglio, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 101 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 102 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative, allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 103 - La Provincia

1. Il Comune esercita le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Pro-

vincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 104 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4 del Testo Unico.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli istituti di partecipazione popolare esistenti. Almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, le stesse sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, con pubblico avviso di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

6. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento dello Statuto conseguentemente alla entrata in vigore di nuove norme nei termini di legge.

Art. 105 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 106 - Disposizione transitoria

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente statuto.

2. Salvo diversa prescrizione di legge, i nuovi regolamenti previsti dallo statuto sono approvati entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine sono altresì adeguati allo stato i regolamenti comunali in vigore.

3. In attesa della adozione o modifica dei regolamenti, gli organismi comunali si impegnano ad ispirare la propria azione amministrativa ai principi del presente Statuto.

